

**ACCORDO CONTRATTUALE**  
**EX ART. 17 L.R. 16.8.2002, N. 22 ED ART. 8 QUINQUIES D.LGS.**  
**30.12.1992, N. 502**  
**TRA LA AZIENDA ULSS E LA STRUTTURA SANITARIA**  
**AMBULATORIALE DEL DR. BOSCOLO ANZOLETTI GIANFRANCO**  
**BIENNIO 2016/2017**

**Premesso:**

- che il Dr. Boscolo Anzoletti Gianfranco nato a Padova l'01.08.1953, residente a Chioggia in Via San Marco, 931 C.F. BSC GFR 53M11 G224M ó P.I. 02240580270, titolare della struttura sanitaria denominata Studio Odontoiatrico con sede in Viale Venezia, 18/A è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura sanitaria rispondente alla tipologia rientrante nella classificazione approvata con DGRV n. 2501 del 6.08.2004 con **COD: b9: STUDIO ODONTOIATRICO, rilasciata con nota prot. 9875/07 a firma del Dirigente del Settore Polizia Municipale - Attività economiche ó servizio Commercio del Comune di Chioggia e successivamente rinnovata fino al 20 febbraio 2017.**
- Che il titolare della Struttura Sanitaria Dr. Boscolo Anzoletti Gianfranco non è stato destinatario di un provvedimento di diniego e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14.12.2010, n 2.978 e rinnovata con DGRV del 30 dicembre 2013 n. 2665, per la funzione già provvisoriamente accreditata, per la quale è stato richiesto l'accreditamento istituzionale, che trova rispondenza nelle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale con riferimento a:
  1. SEDE OPERATIVA DI VIALE VENEZIA 18/A A CHIOGGIA (VE) (COD. MIN. 520801)
  2. SPECIALITÀ ESERCITATA IN REGIME AMBULATORIALE -BRANCA n. 35 ODONTOSTOMATOLOGIA - esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Regionale.
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR 2088 del 7.12.2011, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale.
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Commissario dell'Aulss 14 ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione.
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.
- Che con deliberazione n. 1923 del 23 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha attribuito alle Aziende ULSS il budget anno 2016 e 2017 per la macroarea "Branche a Visita" per gli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali.
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria Regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO;**

### **TRA**

l'Azienda Ulss n. 14 di Chioggia (di seguito "azienda") rappresentata dal Commissario dott. Giuseppe Dal Ben con sede legale in Chioggia via Madonna Marina , 500 c.f e P.IVA 02798310278

### **E**

la Struttura Sanitaria ambulatoriale del dr. Boscolo Anzoletti Gianfranco (di seguito "erogatore"), con sede legale in Viale Venezia, 18/A 30015 Sottomarina codice fiscale/p.iva 02240580270 nella persona del Dott. Boscolo Anzoletti Gianfranco in qualità di titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

## **ACCORDO CONTRATTUALE**

### **Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni**

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate. Tale accordo come confermato dalla DGR n. 1923 del 23 dicembre 2015, prevede, in applicazione dell'art. 1 alla DGR 1765 del 28.08.2012, una calendarizzazione delle prestazioni a Budget articolata in dodicesimi nell'anno solare e, in applicazione dell'art. 2 medesimo allegato A, l'obbligo di gestire tutte le agende dell'erogatore unicamente attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda ULSS di riferimento, mediante agende informatizzate, con una calendarizzazione distinta per classi di priorità nella quale devono essere incluse tutte le prestazioni traccianti, ovvero assoggettate al monitoraggio regionale dei tempi di attesa, secondo quanto previsto con il recepimento del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa di cui alla DGRV n. 863 del 21.06.2011.

### **Art. 2 Obblighi dell'erogatore**

L'erogatore:

1. garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
2. garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
3. si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
4. si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale per la Branca Accreditata, e del CVP (catalogo Veneto del prescrivibile) rimodulate, eventualmente, previa consultazione tra le parti.
  - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
  - incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;
  - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- la struttura privata accreditata deve essere in grado, di prendere in carico la ricetta rossa secondo le regole di dematerializzazione previste dalla normativa vigente.
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

### **Art. 3 Obblighi dell'azienda**

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta.  
Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi al pagamento stesso, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

### **Art. 4 Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata di anni due a decorrere dal 1.01.2016 fino al 31.12.2017. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione delle prestazioni da erogare così come individuate al punto 4 dell'art. 2.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

### **Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza**

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione del parere favorevole del Commissario di questa AULSS n. 14 di Chioggia (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la

risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Ulss.

- d) Sono cause di risoluzione del contratto e determinano l'impossibilità a pagare le prestazioni effettuate, come affermato anche con nota prot. 460256 Class. C. 101 del 31.10.2014 della Giunta Regionale Veneto, l'indisponibilità della gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, e il mancato adempimento delle regole di dematerializzazione previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

#### **Art. 8 Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 Aprile 1986 n. 131 e s.m.i. , a cura ed a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo del presente atto è a carico di entrambe le parti.

#### **Art. 9 Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

FIRMATO

PER L'AZIENDA ULSS N. 14 DI CHIOGGIA

IL COMMISSARIO

Dott. Giuseppe Dal Ben

PER L'EROGATORE

IL TITOLARE

Dr. G.Franco Boscolo Anzoletti

## **PRESTAZIONI IN CONTRATTO**

TRA AZIENDA ULSS14 DI CHIOGGIA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO  
STRUTTURA SANITARIA DEL DOTT. BOSCOLO G.FRANCO ANZOLETTI STUDIO DI  
ODONTOSTOMATOLOGIA

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01.01.2016 AL  
31.12.2017

VOLUME ANNO: 2016 € 112.288,00 (comprensivo della quota di compartecipazione alla spesa del cittadino)

VOLUME ANNO 2017 € 108.922,00 (comprensivo della quota di compartecipazione alla spesa del cittadino)

Branca specialistica 35 ODONTOSTOMATOLOGIA, Codice Definizione Tariffa del NTR  
Come previsto dalla DGRV 1923 del 23 dicembre 2015, il budget assegnato per il biennio 2016/2017 è comprensivo delle quote di partecipazione alla spesa ed al netto degli introiti derivanti dalle quote fisse per ricetta di cui all'art. 17, comma 6, del D.L. 98 del 6 luglio 2011, come convertito dalla L. 111 del 15 luglio 2011.

Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss n. 14 di Chioggia e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale:

- tutte le prestazioni previste per la branca di appartenenza dal Nomenclatore Tariffario Regionale in vigore e s.m.i, in particolare relative all'applicazione dell CVP regionale.

FIRMATO

PER L'AZIENDA ULSS N. 14 DI CHIOGGIA

IL COMMISSARIO

Dott. Giuseppe Dal Ben

PER L'EROGATORE

IL TITOLARE

Dr. Boscolo Anzoletti Gianfranco